



www.centrostudicostamagna.it

La redazione del documento notarile medievale genovese

Quando era richiesto (*rogatus*) di ricevere un atto, il notaio annotava in maniera sintetica su un quaderno (*manuale*) o su foglietti di carta volanti (*notulae*) gli elementi principali del contratto (data, nome delle parti e dei testi, natura e oggetto del negozio), e quindi ne dava lettura alle parti in presenza di almeno due testimoni.

Entro i tre giorni successivi il notaio provvedeva a trascrivere quei semplici appunti sulle pagine di un libro cartaceo (*cartularius*) destinato a conservare in ordine cronologico e in forma ancora abbreviata ma comunque più estesa e comprensibile (*imbreviatura*), tutti gli atti da lui ricevuti.

Su istanza della parte interessata e nel termine di un mese dalla richiesta, il notaio era tenuto a estrarre dal cartulare in forma completa (*in mundum*), su pergamena, il testo completo dell'atto, autenticandolo con la sottoscrizione munita del proprio *signum*. L'atto su pergamena (*instrumentum in publicam formam*) era l'unico legalmente idoneo ad essere prodotto in giudizio. Il notaio non poteva estrarre *in publicam formam* una seconda *charta* dalla medesima imbreviatura se non per espresso ordine delle Autorità, come avviene oggi per il titolo esecutivo. Quando l'obbligazione veniva adempiuta, la pergamena era consegnata al debitore per essere distrutta.¹


Per risparmiare le spese della pergamena, in assenza di contestazioni, era invalso l'uso di rinunciare all'estrazione *in publicam formam* e di recarsi dal notaio, con due testimoni, perché questi cassasse

¹ In caso di compravendita con prezzo dilazionato, ad esempio, era invalso l'uso di scindere il negozio in due documenti. Il primo, contenente la compravendita con prezzo quietanzato, veniva consegnato al compratore. Il secondo, riguardante l'obbligazione pecuniaria relativa al saldo prezzo, era consegnato al venditore che lo restituiva alla controparte al momento del pagamento.

l'imbreviatura dal cartulare, mediante apposita annotazione marginale, allorché l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta.

Nei cartulari notarili ebbe un ruolo assai importante la così detta "lineatura", vale a dire quel complesso di segni, annotazioni, sbarrature con linee oblique o ondulate e accorgimenti vari che permettevano al notaio di stabilire se un dato atto fosse stato cassato per volontà delle parti o per decisione di qualche Autorità, se ne fosse stata già estratta la pergamena ecc.²

Vi compaiono inoltre le antenate della Nota Specifica, ossia minuscole note numeriche riguardanti il pagamento degli emolumenti percepiti dal notaio. Nel 1191, ad esempio, il notaio Guglielmo Cassinese riscosse in media 6 denari per atto, con un reddito complessivo di 8340 denari: una somma non eccessiva se in un documento di quello stesso anno le spese per il mantenimento di un commerciante genovese e del suo commesso vennero calcolate in 2760 denari, pari a circa un terzo del reddito professionale del notaio.³



IACOBUS notarius (Genova, 1200).-

² Cfr. G.COSTAMAGNA, La triplice redazione dell'instrumentum genovese, Genova 1961, p.18

³ Cfr. VITO VITALE, Vita e commercio nei notai genovesi dei secoli XII e XIII, Genova, 1949, p 19, n.12